



SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N. 61

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione dell'8 settembre 2016 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **GERARDO SILANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il signor **GERARDO SILANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS e 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n.1 dello stesso Settore, stagione sportiva 2015/16, per aver partecipato a "provini" e "raduni" organizzati dalla propria Società e svoltisi nel periodo giugno/settembre 2015, senza la prescritta autorizzazione federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi;

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati sulla base anche delle dichiarazioni rese dallo stesso deferito alla Procura Federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **GERARDO SILANO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO DIFIGOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO DIFIGOLA** è stato deferito per rispondere A) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 23, comma 1, delle NOIF, per aver consentito sia come tecnico sia come presidente e legale rappresentante della società F.C. Pomarico, di far svolgere l'attività di allenatore della prima squadra al sig. Roberto Gionna non abilitato e non iscritto ad alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico; B) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1, 3 e 5 per non essersi presentato, benché convocato, all'audizione presso i collaboratori di giustizia federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per sei mesi;

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati dai numerosi elementi probatori prodotti dalla Procura Federale nonché dalle dichiarazioni rese in sede di indagini dal sig. Passarella e dal sig. Glionna

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO DIFIGOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **sei mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **DENIS AGOSTINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DENIS AGOSTINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione al C.U. n.1 della L.N.D. dell'1.7.2013 per avere svolto attività di allenatore della squadra A.S. Valli pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato, come da tabulato del Settore Tecnico e per aver omesso il deposito dell'accordo economico presso il competente C.R. della L.N.D. Veneto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quattro mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DENIS AGOSTINI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **quattro mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE MERCOGLIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SALVATORE MERCOGLIANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto la funzione di prestanome a favore del sig. Alessandro Felli, non abilitato dal Settore Tecnico per la guida della prima squadra della A.S.D. Pro Celano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale nel corso delle indagini;
- peraltro era onere del deferito sia pretendere la formalizzazione dell'esonero sia richiedere formalmente la restituzione del tesserino

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE MERCOGLIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA WALTER CHIARELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **NICOLA WALTER CHIARELLA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico del sig. **FABRIZIO PISANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico considerato che:

- il sig. **FABRIZIO PISANO**, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società ASD A.R.L Città di Giulianova al sig. Michele Gelsi persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente la sanzione della squalifica per quattro mesi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati sulla base delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale in sede di indagini;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABRIZIO PISANO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quattro mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE LO POTITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE LO POTITO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, 34, comma 1 e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Termoli Calcio 1920 pur non essendo regolarmente tesserato per la società stessa; per aver svolto, altresì, attività di dirigente accompagnatore, dirigente addetto all'arbitro e massaggiatore a favore della società Polisportiva Gioventù Calcio Daunia, consorella dell'altra società, in assenza di qualsivoglia tesseramento con detta società ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per cinque mesi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE LO POTITO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **cinque mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO DI CORATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **DOMENICO DI CORATO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SAURO GAVIOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SAURO GAVIOLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver inviato in data 12.03.2015 ai genitori dei calciatori della squadra pulcini della società sportiva GS Cagliari di Bologna, una mail contenente frasi offensive ed ironiche nei confronti dei calciatori, dei loro allenatori e degli stessi genitori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quarantacinque giorni.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano di lievissima gravità;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SAURO GAVIOLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione dell'**ammonizione**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO DI IULIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SANDRO DI IULIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto la funzione di prestanome, a favore del sig. Paolo D'Amico per lo svolgimento dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D Barrea, persona quest'ultima non abilitata e priva di qualifica per lo svolgimento di tale ruolo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati sulla base delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale in sede di indagini;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SANDRO DI IULIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO GIANDONATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARIO GIANDONATO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto nella stagione sportiva 2015/16 l'attività di tecnico responsabile della prima squadra della A.S.D. Notaresco Calcio 1924 senza essere regolarmente tesserato per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO GIANDONATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVID CEPPI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DAVID CEPPI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, in relazione al C.U. n 1 della L.N.D. (punto 14 –Allenatori) stagione sportiva 2014/15, per aver omesso il deposito dell'accordo economico presso la competente Divisione di Calcio a Cinque;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVID CEPPI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO CALDARONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MASSIMO CALDARONI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto nella stagione sportiva 2015/16 l'attività di allenatore della squadra ASD Atletico Boville Enrica pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO CALDARONI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFIO SPAGNOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ALFIO SPAGNOLI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **venti giorni** di squalifica e di **€ 200,00** di ammenda;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLINO GIUSEPPE CURRENTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARLINO GIUSEPPE CURRENTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione al C.U. n. 89 della L.N.D. (punto 14 – Allenatori) stagione sportiva 2013/14, per aver omesso il deposito dell'accordo economico con la società A.S.D. Randazzo presso il competente Comitato Regionale Sicilia della LND;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi;
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARLINO GIUSEPPE CURRENTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO CUOGHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **STEFANO CUOGHI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'articolo. 8, comma 2 e 11 del CGS, e dell'art. 94 delle NOIF, per avere ricevuto dalla società S.S. Calcio Venezia SpA un pagamento extracontrattuale di € 5.000,00 al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi ed € 4.000,00 di ammenda;
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO CUOGHI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica **per due mesi e € 2000,00** di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE MONGELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MICHELE MONGELLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all'articolo. 34 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto attività di dirigente/allenatore per la società Polisportiva Polimnia senza essere regolarmente tesserato per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE MONGELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica **per un mese**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE QUINTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SALVATORE QUINTO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS perché al termine della gara del Campionato Giovanissimi Regionali San Donato Pontino-Tor di Quinto del 03.01.2016 insieme al massaggiatore e ad un dirigente della società citata, adoperando toni ed atteggiamenti decisamente minacciosi, chiedeva al giudice di gara di eliminare dal rapporto l'ammonizione comminata al calciatore Neri Devid in quanto diffidato e quindi a rischio squalifica ed inoltre chiedeva al sig. Daniel Schiavi, allenatore della squadra del Tor di Quinto, di aderire alla richiesta di sostituzione del giocatore ammonito con un altro nominativo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quattro mesi;
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE QUINTO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quattro mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **DIEGO MELONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DIEGO MELONI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione al C.U. n 1 della L.N.D. (punto 14 –Allenatori) e n. 89 stagione sportiva 2013/14, per aver pattuito per la società ASD Progetto Calcio Sant'Elia un premio di tesseramento di € 3.000,00 superiore al massimale previsto in € 2.500,00;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quarantacinque giorni;
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DIEGO MELONI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **venti giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA COPPOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NICOLA COPPOLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto nella stagione sportiva 2015/16 l'attività di allenatore della squadra ASD Mondragone pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **NICOLA COPPOLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI VELARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIOVANNI VELARDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all' art. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l'attività di allenatore della squadra ASD Sporting Club Messina pur non essendo regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI VELARDI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **quaranta giorni**.

Firenze 09 settembre 2016

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera